



PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI NORME COMPORTAMENTALI DA RISPETTARE NELLE AREE FORESTALI, TERRENI SALDI E PASCOLIVI

La Regione Emilia-Romagna ai sensi della L. 353/2000, con Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n° 2099 del 12 luglio 2017 ha disposto l'attivazione della **FASE DI PRE-ALLARME E DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI** su tutto il Territorio Regionale a partire dal 14 luglio al 27 agosto 2017 compresi, per cui in tale periodo, ai sensi delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.182 in data 01.05.1995

È VIETATO

- 1. Accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 200 m** dai loro margini esterni. È però fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nelle aree forestali e nei terreni di cui sopra. Ad essi è consentito accendere con le necessarie cautele negli spazi vuoti - previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili - il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. È consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno dei predetti terreni ed aree, con le modalità precedentemente specificate. Il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
- 2. L'abbruciamento controllato** del materiale di risulta dei lavori forestali **nelle aree forestali** ed in particolare **nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi.**
3. Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere **ogni** altra operazione che possa creare pericolo di incendio nelle aree forestali.
- 4. L'abbruciamento della vegetazione, a scopo di pulizia nei terreni saldi e nei pascoli.**
- 5. L'abbruciamento delle "stoppie"** delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante a meno di **200 m** dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi.